

STATUTO

ART. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

E' costituita in provincia di Varese un'Associazione, senza scopo di lucro, denominata UPEL - UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI con sede a Varese, Via Como n. 40.

ART. 2 – FINALITA'

L'Associazione si propone, quale fine istituzionale, l'assistenza tecnico-giuridica ed amministrativa, la promozione di iniziative culturali, di incontri e convegni su materie specifiche anche attraverso corsi formativi e mediante la pubblicazione di opuscoli e bollettini informativi, a favore di Amministrazioni Provinciali, Comuni, Consorzi provinciali ed intercomunali ed Istituzioni pubbliche di interesse locale.

Upel assume il ruolo di Centrale di Committenza per gli Enti Associati per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture. I comuni possono avvalersi di Upel quale Centrale di Committenza. L'Associazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

ART. 3 – SOCI

Possono aderire all'Associazione Enti pubblici di interesse locale.

ART. 4 – ADESIONE E RECESSO

Ogni richiesta di adesione all'Associazione dovrà essere presentata all'organo esecutivo, il quale ne delibera l'accoglimento impegnando il richiedente al momento dell'iscrizione alla accettazione dello Statuto e dei programmi vigenti.

La richiesta di recesso dovrà pervenire entro il 31 ottobre dell'anno precedente.

ART. 5 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da titoli per un valore nominale complessivo di Euro 51.884,44 (cinquantunomila ottocentoottantaquattro virgola quarantaquattro).

Tale patrimonio potrà essere incrementato da eredità, legati e donazioni con tale specifica destinazione e da ogni altra entrata destinata per deliberazione del Consiglio Direttivo ad incrementarlo.

I redditi del patrimonio ed ogni entrata non destinata ad incrementarlo, ivi comprese le quote associative, i contributi pubblici e privati ed i proventi di eventuali iniziative promosse, costituiscono i mezzi per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione.

ART. 6 – ORGANI

Sono organi dell'Associazione

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e, con funzioni esclusivamente vicarie, il Vice-Presidente;
- il Revisore Contabile.

ART. 7 - ASSEMBLEA

L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. La convocazione può essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare l'avvenuto ricevimento.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in sua assenza o impedimento dal Vice-Presidente, si riunisce ordinariamente una volta l'anno, ed è costituita dai soci in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio, conferendogli delega scritta. Lo stesso soggetto non può rappresentare in assemblea più di dieci soci. L'Assemblea è convocata, in via straordinaria, dal Presidente e dal Consiglio Direttivo a seguito di propria deliberazione, nonché su richiesta scritta e motivata di almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Tutte le relative delibere assembleari sono assunte a maggioranza di voti.

Per le modifiche allo Statuto sociale occorre la maggioranza qualificata di 2/3 (due terzi) degli associati.

Per lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli associati.

In seno all'Assemblea ogni Comune associato è rappresentato dal Sindaco o da un suo delegato permanente. Gli altri Enti sono rappresentati dal proprio Presidente o da un delegato permanente.

Sono ammessi al voto gli enti associati in regola con il pagamento della quota annuale.

Spetta all'Assemblea:

- l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo e le eventuali surroghe;
- l'elezione del Revisore dei conti;
- l'approvazione del bilancio consuntivo e degli indirizzi programmatici proposti dal Consiglio Direttivo;
- l'approvazione dello Statuto e delle sue modificazioni;
- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre.

ART. 8 – CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 15 (quindici) membri, compreso il Presidente.

Le modalità di nomina e di surroga sono stabilite dal regolamento di attuazione.

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica 5 (cinque) anni e possono essere riconfermati.

Esercitano le loro funzioni gratuitamente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno ogni due mesi. Può essere convocato in via straordinaria su richiesta della metà dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei consiglieri.

Spetta al Consiglio Direttivo:

- la nomina del Presidente e del Vice-Presidente;
- la determinazione delle quote associative e delle tariffe dei servizi;
- la programmazione dell'attività annuale;
- la nomina del coordinatore con funzioni di direzione, dei consulenti esterni e del personale d'ordine, determinandone il relativo trattamento economico;
- la partecipazione alle strutture di consulenza in settori specifici di cui al precedente art.2.

ART. 9 – PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE

Il Presidente e il Vice-Presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo nel proprio ambito, a maggioranza assoluta di voti e a scrutinio segreto.

Spetta al Presidente:

- la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio;
- la convocazione e la presidenza del Consiglio Direttivo;
- l'esecuzione delle relative deliberazioni;
- l'adozione dei provvedimenti urgenti con l'obbligo di riferirne al Consiglio;
- la firma di tutti gli atti dell'Associazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice-Presidente.

ART. 10 - REVISORE CONTABILE

Il Revisore contabile deve essere iscritto nel ruolo dei Revisori. Viene eletto dall'assemblea. La carica è di durata triennale e può essere riconfermata per un altro triennio.

ART. 11 – QUOTE ASSOCIATIVE

Ogni socio dovrà versare annualmente la quota associativa che sarà determinata dal Consiglio Direttivo, nei termini da esso indicati.

ART. 12 – SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea delibera, come previsto all'art.7, sulla destinazione del patrimonio residuale che dovrà essere devoluto ad altra Associazione che persegue le medesime finalità.

ART. 13 – MODIFICHE STATUTARIE

Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea, come previsto all'art.6, su proposta del Consiglio Direttivo o su richiesta e proposta della maggioranza degli associati.

ART. 14 – NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni di legge.

ART.15 – NORMA TRANSITORIA

I membri del Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea del 30 ottobre 2009, per effetto della modifica introdotta all'art.8, resteranno in carica fino al 2014.